

5 Lug. 2006



# Provincia di Benevento

## ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 30 giugno 2006

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI SULL'EFFETTIVO STATO DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI AI SENSI DELLA L. 10/91, DPR 412/93 E DPR 551/99 – RINVIO.**

L'anno duemilasei addì TRENTA del mese di GIUGNO alle ore 11,30 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale; prot. n. 6445 del 09.06.2006, - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto – si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:

**Presidente della Provincia On. le Carmine NARDONE**

e dai seguenti Consiglieri:

- |                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. <b>AGOSTINELLI</b> Donato  | 13. <b>FELEPPA</b> Michele        |
| 2. <b>ANGRISANI</b> Rita      | 14. <b>GAGLIARDI</b> Francesco    |
| 3. <b>BARRICELLA</b> Raffaele | 15. <b>LAMPARELLI</b> Giuseppe    |
| 4. <b>BORRELLI</b> Mario      | 16. <b>LOMBARDI</b> Paolo         |
| 5. <b>BOSCO</b> Egidio        | 17. <b>MARCASCIANO</b> Gianfranco |
| 6. <b>BOZZI</b> Giovanni      | 18. <b>MAROTTA</b> Mario          |
| 7. <b>CAPOCEFALO</b> Spartico | 19. <b>MORTARUOLO</b> Domenico    |
| 8. <b>CRETA</b> Giuseppe      | 20. <b>NAPOLITANO</b> Stefano     |
| 9. <b>DAMIANO</b> Aldo        | 21. <b>POZZUTO</b> Angelo         |
| 10. <b>DAMIANO</b> Nicola     | 22. <b>RICCI</b> Claudio          |
| 11. <b>DE CIANNI</b> Teodoro  | 23. <b>RUBANO</b> Lucio           |
| 12. <b>DI MARIA</b> Antonio   | 24. <b>SCARINZI</b> Luigi         |

**Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI**

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Gianclaudio IANNELLA**

Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 16 Consiglieri ed il Presidente della Giunta.

Risultano assenti i Consiglieri 5 - 9 - 13 - 16 - 18 - 19 - 20 - 24

Sono presenti i Revisori dei Conti Michele GROSSO

Sono, altresì, presenti gli Assessori VALENTINO, NISTA, PETRIELLA, SPATAFORA, GRIMALDI, FORGIONE

## IL PRESIDENTE

Aperti i lavori del Consiglio, rappresenta la necessità di procedere ad un'inversione dell'odg al fine di consentire la trattazione dei due punti di cui è relatore l'Assessore SPATAFORA, nonché del Conto Consuntivo e della ratifica atteso che il relatore, Assessore VALENTINO ed il Presidente NARDONE, dovranno lasciare l'aula per improcrastinabili impegni istituzionali. Propone, pertanto, di discutere nell'ordine i seguenti punti : n. 6, n. 1 odg agg, n. 12 e n. 8.

La proposta messa ai voti viene approvata all'unanimità.

---

Sull'argomento in oggetto, dà la parola all'Assessore relatore Dr. Rosario SPATAFORA, il quale, data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. 1), illustra ampiamente la problematica con riferimenti alla normativa relativa al servizio di verifica dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici. Partecipa, altresì, che il testo di Regolamento in discussione è stato approfondito e discusso con le Associazioni di Categoria..

Riferisce, inoltre, sul parere espresso dalla I Commissione Consiliare allegato sotto il n. 2).

Si apre il dibattito a cui intervengono i Consiglieri RUBANO, BARRICELLA, DE CIANNI DAMIANO Nicola, BORRELLI, DI MARIA, con richieste di delucidazioni, proprie considerazioni e proposte tese a mettere a punto, previo incontro anche con l'azienda appaltatrice del servizio, una strategia di informazione all'utenza sui costi, nonché a verificare l'importo delle tariffe applicate.

Il Presidente NARDONE non si dichiara concorde con coloro i quali vedono in questi controlli imposti dalla legge, ma necessari per salvare vite umane, attività vessatorie da parte della Provincia.

Il tutto come da resoconto allegato sotto il n. 3).

Si dà atto che sono entrati in sala i Consiglieri SCARINZI e NAPOLITANO, per cui i Consiglieri presenti sono 18.

Sulle risultanze del dibattito, il Presidente propone di rinviare ad altra seduta il Regolamento in discussione per approfondimenti.

Eseguita la votazione per alzata di mano, presenti 19 (18 Consiglieri + Presidente) astenuti 4 (NARDONE, AGOSTINELLI, RUBANO, BARRICELLA), favorevoli 15, la proposta viene approvata con 15 voti favorevoli.

Il Consigliere RUBANO, motiva l'astensione (riportata integralmente nel resoconto stenografico) sostenendo che il rinvio significa penalizzare quei cittadini nei confronti dei quali le norme del Regolamento hanno già trovato applicazione.

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Visto l'esito dell'eseguita votazione;

### DELIBERA

- RINVIARE l'argomento ad altra seduta consiliare, per i necessari approfondimenti emersi e sostenuti nel dibattito consiliare..

---

Al termine esce il Consigliere MARCASCIANO, per cui i Consiglieri presenti sono 17.

Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to come all'originale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to come all'originale

N. 528

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

5 LUG. 2006

BENEVENTO \_\_\_\_\_

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Sergio FLO)

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 5 LUG. 2006 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

li 24 LUG. 2006

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to come all'originale

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000,

n. 267 il giorno 24 LUG. 2006

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Benevento li, 24 LUG. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Gianclaudio ANIELLA)

Copia per

PRESIDENTE CONSIGLIO \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
 SETTORE MOBILITA'-ENERGIA \_\_\_\_\_ il Settore prot. n. \_\_\_\_\_  
 SETTORE Di Comm. Cons. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
 SETTORE \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
 Revisori dei Conti \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

ESEC. 5825  
26706



1)

# PROVINCIA DI BENEVENTO

## PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

**OGGETTO:** Approvazione del Regolamento per l'esecuzione dei controlli sull'effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici ai sensi della L. 10/91, Dpr 412/93 e Dpr 551/99 -

L'ESTENSORE

[Signature]

L'ASSESSORE

[Signature]

IL CAPO UFFICIO

\_\_\_\_\_

ISCRITTA AL N. 6  
DELL'ORDINE DEL GIORNO

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Favorevoli N. \_\_\_\_\_

Contrari N. \_\_\_\_\_

APPROVATA CON DELIBERA N. 62 del 30 GIU. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE

Su Relazione ASSESSORE PATRIFORA

\_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA	REGISTRAZIONE CONTABILE
<p><b>IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE</b></p> <p>di €. _____</p> <p>Cap. _____</p> <p>Progr. n. _____</p> <p>Esercizio finanziario 200__</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO</p> <p>_____</p>	<p><b>REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</b> Art. 30 del Regolamento di contabilità</p> <p>di €. _____</p> <p>Cap. _____</p> <p>Progr. n. _____</p> <p>del _____</p> <p>Esercizio finanziario 200__</p> <p>IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'</p> <p>_____</p>

## IL PRESIDENTE

**Vista** la delibera di G.P. n. 3 del 09.01.2004 con la quale è stato approvato l'affidamento del servizio finalizzato alla verifica e controllo dell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, installati nel territorio provinciale, con esclusione di quelli di competenza del comune capoluogo Benevento, (L.10/91 art. 31 comma 3 e DD.PP.RR. 412/93 e 551/99 e s.m.i.), alla società Itagas Ambiente srl, mediante procedura di pubblico incanto ( D.L.vo 157/95);

**Considerata** la necessità di disciplinare le attività concernenti il servizio di verifica dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici installati nel territorio di competenza della Provincia, ai sensi dell'art. 31 comma 3 della Legge 9 gennaio 1991 n° 10 e dell'art. 11, comma 18, del DPR n. 412 del 26 agosto 1993 e successive modifiche e integrazioni, così come richiamato all'art.5 del contratto di servizio e come richiesto dalle associazioni di categoria dei manutentori e dei consumatori, attraverso la predisposizione di un regolamento d'attuazione;

**Tenuto conto che**, si sono tenuti vari incontri per discutere e recepire le osservazioni presentate dalle associazioni anzidette sul regolamento tecnico d'attuazione per l'esecuzione delle verifiche e dei controlli sull'effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici, redatto dalla Provincia di Benevento, Settore Mobilità – Energia e sottoposto alle stesse associazioni e alla società Itagas Ambiente srl, così come risulta dai verbali del 26.08.2005 e del 30.01.2006;

**Visto** il Regolamento d'attuazione per l'esecuzione dei controlli sull'effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici, ai sensi della L. 10/91, Dpr 412/93 e Dpr 551/99, nella Provincia di Benevento, in riferimento al servizio di controllo e verifiche;

**Visto** il verbale del 30 Gennaio 2006, sottoscritto dalle associazioni dei consumatori, dei manutentori, della società Itagas Ambiente srl e dalla Provincia di Benevento, di cui il predetto regolamento forma parte integrale e sostanziale;

**Ritenuto** doversi procedere alla approvazione del presente regolamento, facendone proprie le finalità dello stesso ovvero:

- regolamentare le modalità di esecuzione del censimento, catasto e verifica dell'effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici ubicati sul territorio provinciale di competenza con esclusione del Comune di Benevento;
- sensibilizzare l'utenza per la crescita della consapevolezza individuale verso il problema del risparmio energetico, la tutela ambientale e la maggior sicurezza nelle abitazioni;
- rendere noto alle ditte operanti sul territorio della Provincia di Benevento tutte le procedure per una completa e corretta esecuzione dell'attività di manutenzione degli impianti termici civili, fornendo loro un regolamento unico per le procedure amministrative e tecniche di cui la Provincia di Benevento o l'Organismo Affidatario (per conto della stessa Provincia) controlleranno la correttezza e la congruità;
- formalizzare tutte le procedure che la Provincia di Benevento e/o l'Organismo Affidatario (per le attività ad esso affidate) metteranno in atto nell'esecuzione del Servizio secondo le normative vigenti.

## **IL CONSIGLIO**

### **DELIBERA**

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente;

- di approvare il regolamento per l'esecuzione dei controlli sull'effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici ai sensi della L. 10/91 del Dpr 412/93 e s.m.i. nella Provincia di Benevento in riferimento al servizio di controllo e verifiche, che al presente atto viene allegato sotto la lettera "A" per formarne parte integrale e sostanziale.
- di onerare il Dirigente del Settore Mobilità-Energia di tutti gli adempimenti consequenziali;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

PARERI

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso:

---

---

---

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi

**FAVOREVOLE**

oppure contrario per i seguenti motivi:

---


---

---

Alla presente sono uniti n. \_\_\_\_\_ intercalari e n. \_\_\_\_\_ allegati per complessivi n. \_\_\_\_\_  
facciate utili.

Data \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

  
\_\_\_\_\_

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

parere **FAVOREVOLE**  
-----  
**CONTRARIO**

---

---

---

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

\_\_\_\_\_



**PROVINCIA DI BENEVENTO**  
**Settore Mobilità – Energia**

**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI SULL'EFFETTIVO STATO DI  
MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI  
AI SENSI DELLA L. 10/91, DPR 412/93 E DPR 551/99  
NELLA PROVINCIA DI BENEVENTO  
IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICHE**



**INDICE**

<b>1. <u>OGGETTO DEL REGOLAMENTO</u></b>	<b>3</b>
<b>2. <u>PRINCIPI GENERALI</u></b>	<b>3</b>
<b>3. <u>AUTOCERTIFICAZIONE</u></b>	<b>5</b>
<b>4. <u>IMPIANTI NON AUTOCERTIFICATI</u></b>	<b>7</b>
<b>5. <u>MODALITA' DI PREAVVISO</u></b>	<b>7</b>
<b>6. <u>VERIFICHE NON EFFETTUATE PER CAUSE NON IMPUTABILE ALL'ORGANISMO AFFIDATARIO</u></b>	<b>8</b>
<b>7. <u>MODALITA' DI VERIFICA E PROGRAMMAZIONE</u></b>	<b>8</b>
<b>8. <u>ANOMALIE DEGLI IMPIANTI TERMICI</u></b>	<b>11</b>
<b>9. <u>ELIMINAZIONE ANOMALIE DEGLI IMPIANTI TERMICI</u></b>	<b>12</b>
<b>10. <u>TARIFFE</u></b>	<b>14</b>
<b>11. <u>DICHIARAZIONI DI NON POSSESSO</u></b>	<b>15</b>
<b>12. <u>ATTIVITA' SANZIONATORIA</u></b>	<b>15</b>
<b>13. <u>RELAZIONE BIENNALE SUI CONTROLLI DEGLI IMPIANTI TERMICI</u></b>	<b>16</b>
<b>14. <u>CATASTO IMPIANTI</u></b>	<b>16</b>
<b>15. <u>VARIE</u></b>	<b>17</b>
<b>16. <u>PUBBLICITA'</u></b>	<b>17</b>

## 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare le attività concernenti il servizio di verifica dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici installati nel territorio di competenza della Provincia di Benevento ai sensi dell'art. 31 comma 3 della Legge 9 gennaio 1991 n° 10 e dell'art. 11, comma 18, del DPR n. 412 del 26 agosto 1993 e successive modifiche e integrazioni. Sono esclusi i controlli previsti dalla legislazione concernente la sicurezza degli impianti.

Sono soggetti alle operazioni di manutenzione e di controllo tutti gli impianti termici, individuali o centralizzati, definiti all'art. 1 comma f del DPR 412/93 e successive modificazioni; sono esclusi dalle operazioni di controllo gli impianti termici inseriti in cicli di processo.

Non sono soggetti agli adempimenti connessi all'attuazione della Legge 10/91 e DPR 412/93 e successive modificazioni i generatori di calore alimentati a combustibili solidi e/o combustibili non convenzionali, le cui caratteristiche non rientrino in quelle dei combustibili liquidi o gassosi comunemente commercializzati.

L'attività di verifica interessa gli impianti termici installati sul territorio della PROVINCIA DI BENEVENTO con l'esclusione dei Comuni con più di quarantamila abitanti, le cui competenze sono delle rispettive amministrazioni.

## 2. PRINCIPI GENERALI

La Provincia di Benevento, al fine di dare attuazione alle norme precedentemente richiamate, ha affidato il servizio di verifica degli impianti termici alla Società Itagas Ambiente S.r.l. mediante convenzione stipulata in data 16/11/2004.

La società Itagas Ambiente S.r.l, nel seguito indicata come Organismo Affidatario, provvederà a sottoporre a controllo gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi; non sono considerati impianti termici le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari e gli impianti termici inseriti in cicli tecnologici.

La Provincia di Benevento e/o l'Organismo Affidatario, attraverso le proprie strutture, sarà a disposizione della cittadinanza per ogni informazione inerente il servizio di verifica degli impianti termici ai sensi della legge 10/91 e relativi provvedimenti di attuazione.

Per verifica si intende il complesso delle operazioni che il tecnico verificatore, deve effettuare al fine di accertare l'effettivo stato di esercizio e manutenzione dell'impianto termico, in base a quanto previsto all'art. 31 comma 3 dalla legge 9 gennaio 1991 n°10 e dal DPR 26 agosto 1993 n° 412 e successive modifiche ed integrazioni. La verifica deve avere cadenza biennale; i relativi oneri sono a carico del responsabile dell'impianto.

Il personale dell'organismo affidatario è dotato di tesserino di riconoscimento. Nessun importo deve essere versato a qualsiasi titolo al personale incaricato. Il verificatore esegue l'accertamento previo appuntamento comunicato anticipatamente al Responsabile dell'impianto termico.

Si definisce responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto il proprietario o l'occupante dell'immobile, l'amministratore del condominio in caso di impianti condominiali, o un terzo responsabile, definito come persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti, è delegato dal proprietario o dall'amministratore del condominio ad assumersene la responsabilità.

Gli impianti con potenza termica del focolare superiore o uguale ai 35 kW saranno sottoposti a controllo del rendimento di combustione, nonché del loro stato di esercizio e manutenzione, con cadenza biennale.

Anche gli impianti con potenza termica del focolare inferiore ai 35 kW saranno sottoposti a verifica con cadenza biennale ma, solo per questa tipologia di impianti, è prevista la possibilità di "Autocertificazione" come definita di seguito. Come previsto dalla legislazione vigente, saranno verificati e sottoposti a controllo di combustione, con periodicità biennale, tutti gli impianti con potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW per i quali non sia pervenuta l'autocertificazione o che la stessa non sia valida, nonché un campione di almeno il 5% annuo degli impianti censiti sul territorio con potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW per i quali sia pervenuta e validata l'autocertificazione. Saranno inoltre oggetto di verifica anche gli impianti termici oggetto di diffida.

Ai sensi dell'art. 11 comma 8 del DPR 412/93, così come modificato dal DPR 551/99, l'occupante mantiene in maniera esclusiva la responsabilità di cui all'art. 11 comma 7 e cioè:

- rispetto del periodo annuale di esercizio;
- osservanza dell'orario nei limiti della durata giornaliera di attivazione;
- mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalla legge.

I soggetti responsabili d'impianto termico dovranno provvedere a tenere aggiornato il libretto di centrale/impianto, assumendone nel contempo gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione degli impianti stessi nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale; dovranno inoltre accertarsi che i soggetti a cui vengono affidate le operazioni di manutenzione e verifica periodica o viene delegata la terza responsabilità dell'impianto termico possiedano tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa.

L'eventuale atto di assunzione di responsabilità del terzo che lo espone altresì alle sanzioni amministrative previste dall'art. 34 comma 5 della legge 10/91, deve essere redatto in forma scritta e consegnato al proprietario; Il terzo eventualmente incaricato non può delegare ad altri le responsabilità assunte, e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attività di sua competenza, fermo restando sia il rispetto della legge 5 marzo 1990 n° 46 per le attività di manutenzione straordinaria e sia la propria diretta responsabilità.

La mancanza dei requisiti richiesti all'art. 11 comma 3 e comma 8 del DPR 412/93 rende nulla a tutti gli effetti la delega di responsabilità. La mancanza dei requisiti verrà comunicata all'amministratore o al proprietario dell'impianto, avvertendolo della nullità a tutti gli effetti, per mancanza dei requisiti di legge, della delega di responsabilità effettuata. Inoltre, ai sensi dell'art. 16 comma 1 della legge 46/90, nei confronti del committente o del proprietario inadempiente potrà essere elevata sanzione amministrativa per un importo da € 51,65 a € 258,23.

I responsabili dell'impianto termico hanno l'obbligo di consentire i controlli che l'Amministrazione Provinciale dispone sugli impianti termici secondo quanto previsto dall'art. 31 della legge 10/91 e dall'art. 11 del DPR 412/93 e ss.mm.

Il terzo eventualmente nominato, responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, dovrà comunicare entro 60 giorni la propria nomina all'Ufficio controllo impianti termici della PROVINCIA DI BENEVENTO; al medesimo ufficio il terzo responsabile comunicherà immediatamente eventuali revoche o dimissioni d'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza e sia di titolarità dell'impianto;

Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici è tenuto al rispetto delle normative vigenti.

E' vietato installare impianti termici in modo difforme alla legge 46/90.

E' vietato esercire gli impianti termici installati in modo difforme alla legge 46/90

E' vietato esercire gli impianti termici in termini difformi dalle prescrizioni previste dalla legge 10/91, DPR 412/93, DPR 551/99.

È obbligatorio eseguire la manutenzione annuale e i controlli di combustione dell'impianto conformemente alle norme UNI. Gli utenti degli impianti di riscaldamento hanno l'obbligo di eseguire la manutenzione annuale dell'impianto e le verifiche periodiche di cui all'art. 11 comma 12 del DPR 412/93 e ss.mm.

Tutti gli interventi e le misure effettuate nel corso dell'esercizio dell'impianto devono essere riportate sul libretto di centrale, nel caso di impianti con potenza superiore o uguale a 35 kW, o nel libretto di impianto, nel caso di impianti con potenza inferiore a 35 kW.

### **3. AUTOCERTIFICAZIONE**

E' consentita l'autocertificazione con validità biennale, a decorrere dal biennio 2004-2005 dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici di potenza inferiore a 35 kW (caldaietta).

L'autocertificazione, a norma dell'art. 11 comma 20 del DPR 412/93 modificato dal DPR 551/99, è consentita solo per impianti termici di potenza inferiore a 35 kW e deve essere redatta secondo il modello di cui all'allegato H del DPR412/93 e s.m.e i. Nel caso in cui l'impresa incaricata dall'utente ad eseguire la manutenzione e la redazione dell'allegato H accerti irregolarità nell'esercizio dell'impianto, ovvero nell'installazione dello stesso dovrà

annotare negli appositi spazi riservati, nel modello H, le osservazioni, raccomandazioni, prescrizioni, a seconda della gravità delle difformità riscontrate.

L'assenza della dichiarazione di conformità, motivata dall'installazione dell'impianto eseguita in data precedente al 13-03-1990 deve essere annotata come osservazione, in caso di impianti termici installati successivamente al 13-03-1990, l'assenza della dichiarazione di conformità deve essere annotata come prescrizione.

L'impianto termico di potenza inferiore a 35 Kw, si intende autocertificato, per il biennio di riferimento, a fronte della trasmissione all'organismo affidatario dell'allegato H, compilato e firmato da un'impresa regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, abilitata ai sensi della legge 46/90 art.1 comma 1 lettera c) e, per gli impianti termici a gas anche lettera e), sottoscritto dal responsabile dell'impianto, unitamente alla prova del pagamento della tariffa di autocertificazione.

In alternativa all'allegato H con versamento della tariffa di autocertificazione in c/c postale, è possibile utilizzare una procedura semplificata che consiste nell'autocertificazione mediante l'utilizzo di un "Modulo di autocertificazione prepagato". Il modulo di autocertificazione prepagato può essere acquistato dai manutentori che possono utilizzarlo per evitare all'utente finale di effettuare il pagamento della tariffa di autocertificazione mediante bollettino di c/c postale.

L'allegato H o in alternativa il Modulo di autocertificazione prepagato deve essere redatto in triplice copia. Una copia è trattenuta dal manutentore, una copia deve essere consegnata al responsabile dell'impianto termico e allegata al libretto di impianto e una copia deve essere consegnata all'organismo affidatario.

La trasmissione all'organismo affidatario dell'Allegato H unitamente al pagamento della tariffa di autocertificazione o del "Modulo di Autocertificazione Prepagato" per essere ritenuta valida deve pervenire entro il 30 giugno 2005 per il biennio 2004-2005. Per i bienni successivi il termine ultimo per la presentazione dell'autocertificazione è fissata per il 31 Ottobre del primo anno del biennio di riferimento. Inoltre l'autocertificazione sarà ritenuta valida solo se il rapporto è compilato in tutte le sue parti ed è privo di prescrizioni del manutentore. Inoltre il Rapporto di controllo tecnico per essere ritenuto valido deve essere veritiero.

Nel caso in cui l'Organismo Affidatario, in sede di verifica, rileva che l'utente pur essendosi autocertificato non ha provveduto alla spedizione dell'autocertificazione all'Organismo Affidatario, lo stesso potrà trasmettere i documenti con consegna diretta al tecnico verificatore. Tuttavia l'utente che ha ricevuto la visita del tecnico verificatore dovrà corrispondere la tariffa relativa al costo della verifica detratta dell'importo relativo all'autocertificazione.

Per allegato H si intende il Rapporto di Controllo Tecnico secondo l'Allegato H del DPR 412/93 e s.m. e i. ovvero il Modulo di autocertificazione prepagato.

L'accertamento da parte dell'organismo affidatario avverrà sul 5% degli impianti termici le cui autocertificazioni, riferite al relativo biennio, siano regolarmente pervenute con le modalità e nei termini stabiliti. Detto accertamento sarà programmato ed eseguito entro e non oltre la fine del biennio successivo a quello di riferimento. L'accertamento è a titolo gratuito qualora l'autocertificazione risulti valida.

Qualora l'autocertificazione non risulti valida a causa di prescrizioni non regolarizzate, l'Amministrazione Provinciale, ai sensi della legge 10/91, art. 34 potrà applicare una sanzione da € 516,00 a € 2.582,00 a seconda della gravità della difformità e della pericolosità dell'impianto rispetto il suo regolare esercizio. Se a seguito di verifica dell'impianto termico, l'utente ha regolarizzato quanto indicato nel Rapporto di Controllo Tecnico le sanzioni non sono applicabili.

La PROVINCIA DI BENEVENTO potrà stabilire, ai sensi dell'art. 11 comma 20 del DPR 412/93 così come modificato dal DPR 551/99, che le imprese di manutenzione consegnino le dichiarazioni di autocertificazione in nome e per conto degli utenti su supporto informatico standardizzato.

Qualora le imprese di manutenzione abbiano stipulato con l'utente, per il relativo anno, un contratto di manutenzione, ovvero un contratto con delega di terzo responsabile, ovvero un contratto di servizio energia, all'atto della consegna dei dati su supporto informatico standardizzato dovrà riportare i dati identificativi dell'impresa, di ogni utente e di impianto nonché i modelli H relativi regolarmente compilati.

#### **4. IMPIANTI NON AUTOCERTIFICATI**

Sono considerati NON AUTOCERTIFICATI, per il biennio di riferimento, tutti gli impianti termici con potenza inferiore a 35 kW per i quali non sia pervenuta all'Organismo Affidatario nei termini e modi indicati l'Allegato H unitamente all'attestazione di pagamento della tariffa di autocertificazione o copia del Modulo di autocertificazione Prepagato oppure che il Rapporto di controllo tecnico non sia in stato di validità.

L'organismo affidatario provvede all'accertamento diretto dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici con potenzialità inferiore a 35 kW per i quali non sia pervenuta l'autocertificazione nei tempi e modi indicati. In questo caso, il costo del controllo è a carico dell'utente.

#### **5. MODALITA' DI PREAVVISO**

L'organismo affidatario comunica al responsabile dell'impianto termico oggetto di accertamento, i tempi e le modalità dell'esecuzione dei controlli secondo le seguenti procedure:

- per mezzo di comunicazione scritta da trasmettere in tempo utile;
- per mezzo di accordi diretti o telefonici tra utente ed il personale incaricato, che possono intervenire anche nel corso della giornata prevista per la verifica. Tali accordi potranno essere utilizzati nei casi in cui si verifichino imprevisti indipendenti dall'utente o dall'organismo affidatario ;
- altre forme di preavviso che comunque garantiscono l'utente e non rechino eccessivi disagi.

La verifica sarà differita e riprogrammata qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione telefonica con almeno 7 giorni di anticipo dalla data programmata per la verifica.

Ai sensi dell'art. 9 comma 7 del DPR 412/93 e ss.mm. in caso di richiesta, da parte di un singolo utente, di verifica sul proprio impianto termico, l'onere di spesa verrà posto totalmente a carico del richiedente

L'esecuzione dei sopralluoghi all'interno delle singole abitazioni avverrà normalmente con il consenso ed alla presenza degli occupanti delle medesime, o di persone da loro delegate.

Il responsabile dell'impianto assiste, direttamente o tramite persona delegata all'accertamento effettuato a qualsiasi titolo. Nel corso dell'accertamento il responsabile dell'impianto termico dovrà mettere a disposizione del personale incaricato la documentazione relativa all'impianto e precisamente :

- libretto d'uso e manutenzione dei componenti dell'impianto termico (generatori di calore, bruciatori ...)
- dichiarazione di conformità dell'impianto termico o documento sostitutivo, ove prescritto
- documentazione ISPEL per impianti ad acqua calda di potenza superiore a 35 kW
- libretto di impianto(per impianti con  $P_n < 35 \text{ kW}$ ) o il libretto di centrale(per impianti con  $P_n \geq 35 \text{ kW}$ ) regolarmente compilato e completo di allegati
- certificato di Prevenzione Incendi dove prescritto e comunque per impianti di potenza superiore a 116 kW

## **6. VERIFICHE NON EFFETTUATE PER CAUSE NON IMPUTABILE ALL'ORGANISMO AFFIDATARIO**

Qualora la verifica non potesse essere effettuata per causa non imputabile all'organismo Affidatario, il preavviso all'utente sarà reiterato mediante lettera raccomandata A.R. o altra forma che possa dimostrare per iscritto l'effettiva ricezione dell'ulteriore preavviso da parte dell'utente. In questo caso non sono più accettate richieste di modifica della data fissata. Qualora anche in questo caso la verifica risultasse non eseguibile per causa non imputabile all'organismo Affidatario, l'Organismo Affidatario provvederà a darne comunicazione all'Ente per le sanzioni di competenza. All'utente verrà comunque addebitata la tariffa di verifica in funzione della potenzialità dell'impianto maggiorata della tariffa relativa alla visita a vuoto per cause non imputabili all'organismo Affidatario.

## **7. MODALITA' DI VERIFICA E PROGRAMMAZIONE**

- A) Le verifiche effettuate dai verificatori saranno mirate ad accertare che l'impianto sia gestito, esercito e mantenuto in modo conforme a quanto disposto dalle leggi e dalla normativa tecnica relativa. In generale verrà accertato:
- a. che l'impianto termico sia dotato di libretto di impianto o di centrale e che tale documento sia correttamente tenuto

Qualora l'autocertificazione non risulti valida a causa di prescrizioni non regolarizzate, l'Amministrazione Provinciale, ai sensi della legge 10/91, art. 34 potrà applicare una sanzione da € 516,00 a € 2.582,00 a seconda della gravità della difformità e della pericolosità dell'impianto rispetto il suo regolare esercizio. Se a seguito di verifica dell'impianto termico, l'utente ha regolarizzato quanto indicato nel Rapporto di Controllo Tecnico le sanzioni non sono applicabili.

La PROVINCIA DI BENEVENTO potrà stabilire, ai sensi dell'art. 11 comma 20 del DPR 412/93 così come modificato dal DPR 551/99, che le imprese di manutenzione consegnino le dichiarazioni di autocertificazione in nome e per conto degli utenti su supporto informatico standardizzato.

Qualora le imprese di manutenzione abbiano stipulato con l'utente, per il relativo anno, un contratto di manutenzione, ovvero un contratto con delega di terzo responsabile, ovvero un contratto di servizio energia, all'atto della consegna dei dati su supporto informatico standardizzato dovrà riportare i dati identificativi dell'impresa, di ogni utente e di impianto nonché i modelli H relativi regolarmente compilati.

#### **4. IMPIANTI NON AUTOCERTIFICATI**

Sono considerati NON AUTOCERTIFICATI, per il biennio di riferimento, tutti gli impianti termici con potenza inferiore a 35 kW per i quali non sia pervenuta all'Organismo Affidatario nei termini e modi indicati l'Allegato H unitamente all'attestazione di pagamento della tariffa di autocertificazione o copia del Modulo di autocertificazione Prepagato oppure che il Rapporto di controllo tecnico non sia in stato di validità.

L'organismo affidatario provvede all'accertamento diretto dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici con potenzialità inferiore a 35 kW per i quali non sia pervenuta l'autocertificazione nei tempi e modi indicati. In questo caso, il costo del controllo è a carico dell'utente.

#### **5. MODALITA' DI PREAVVISO**

L'organismo affidatario comunica al responsabile dell'impianto termico oggetto di accertamento, i tempi e le modalità dell'esecuzione dei controlli secondo le seguenti procedure:

- per mezzo di comunicazione scritta da trasmettere in tempo utile;
- per mezzo di accordi diretti o telefonici tra utente ed il personale incaricato, che possono intervenire anche nel corso della giornata prevista per la verifica. Tali accordi potranno essere utilizzati nei casi in cui si verificano imprevisti indipendenti dall'utente o dall'organismo affidatario ;
- altre forme di preavviso che comunque garantiscono l'utente e non rechino eccessivi disagi.



La verifica sarà differita e riprogrammata qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione telefonica con almeno 7 giorni di anticipo dalla data programmata per la verifica.

Ai sensi dell'art. 9 comma 7 del DPR 412/93 e ss.mm. in caso di richiesta, da parte di un singolo utente, di verifica sul proprio impianto termico, l'onere di spesa verrà posto totalmente a carico del richiedente

L'esecuzione dei sopralluoghi all'interno delle singole abitazioni avverrà normalmente con il consenso ed alla presenza degli occupanti delle medesime, o di persone da loro delegate.

Il responsabile dell'impianto assiste, direttamente o tramite persona delegata all'accertamento effettuato a qualsiasi titolo. Nel corso dell'accertamento il responsabile dell'impianto termico dovrà mettere a disposizione del personale incaricato la documentazione relativa all'impianto e precisamente :

- libretto d'uso e manutenzione dei componenti dell'impianto termico (generatori di calore, bruciatori ...)
- dichiarazione di conformità dell'impianto termico o documento sostitutivo, ove prescritto
- documentazione ISPESL per impianti ad acqua calda di potenza superiore a 35 kW
- libretto di impianto(per impianti con  $P_n < 35 \text{ kW}$ ) o il libretto di centrale(per impianti con  $P_n \geq 35 \text{ kW}$ ) regolarmente compilato e completo di allegati
- certificato di Prevenzione Incendi dove prescritto e comunque per impianti di potenza superiore a 116 kW

## **6. VERIFICHE NON EFFETTUATE PER CAUSE NON IMPUTABILE ALL'ORGANISMO AFFIDATARIO**

Qualora la verifica non potesse essere effettuata per causa non imputabile all'organismo Affidatario, il preavviso all'utente sarà reiterato mediante lettera raccomandata A.R. o altra forma che possa dimostrare per iscritto l'effettiva ricezione dell'ulteriore preavviso da parte dell'utente. In questo caso non sono più accettate richieste di modifica della data fissata. Qualora anche in questo caso la verifica risultasse non eseguibile per causa non imputabile all'organismo Affidatario, l'Organismo Affidatario provvederà a darne comunicazione all'Ente per le sanzioni di competenza. All'utente verrà comunque addebitata la tariffa di verifica in funzione della potenzialità dell'impianto maggiorata della tariffa relativa alla visita a vuoto per cause non imputabili all'organismo Affidatario.

## **7. MODALITA' DI VERIFICA E PROGRAMMAZIONE**

- A) Le verifiche effettuate dai verificatori saranno mirate ad accertare che l'impianto sia gestito, esercito e mantenuto in modo conforme a quanto disposto dalle leggi e dalla normativa tecnica relativa. In generale verrà accertato:
- a. che l'impianto termico sia dotato di libretto di impianto o di centrale e che tale documento sia correttamente tenuto

- b. che l'utilizzatore o il terzo responsabile conduca l'impianto ed esegua le operazioni di manutenzione secondo la normativa vigente
- c. che la manutenzione dell'impianto venga effettuata da personale abilitato in possesso dei requisiti previsti dalla legge 46/90
- d. che siano state redatte e regolarmente conservate per il previsto periodo le relazioni tecniche relative alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite
- e. che siano rispettate tutte le norme contenute nel DPR 412/93 e successive modifiche ed integrazioni, e nella relativa normativa tecnica di supporto

In particolare verranno misurati o calcolati i seguenti parametri:

- a. la potenza termica al focolare
- b. il tipo di combustibile usato
- c. la temperatura dei fumi all'uscita del generatore
- d. temperatura aria comburente
- e. la percentuale di CO<sub>2</sub> nei fumi all'uscita del generatore
- f. l'indice di fumosità di Bacharach, per impianti a combustibili liquidi
- g. la concentrazione di CO nei fumi all'uscita del generatore
- h. la percentuale di O<sub>2</sub> nei fumi all'uscita del generatore
- i. la perdita di calore sensibile dei fumi
- j. il rendimento di combustione alla potenza nominale

Saranno inoltre verificati:

- a. lo stato delle coibentazioni
- b. lo stato dei condotti di evacuazione dei prodotti della combustione
- c. i dispositivi di regolazione, intercettazione e controllo
- d. il sistema di aerazione dei locali in cui è installato il generatore di calore
- e. l'esistenza del cartello, limitatamente agli impianti termici centralizzati, indicante il periodo di esercizio, l'orario di attivazione giornaliera dell'impianto e le generalità e domicilio del soggetto responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, nonché i numeri telefonici degli organi preposti per il pronto intervento in casi accidentali.

In definitiva, tutte le verifiche dovranno essere effettuate in ossequio a quanto contenuto nel libretto di impianto o di centrale ed in base alla norma UNI 10389, oltre che nel rispetto dei dettami del DPR 412/93 e ss.mm. e del DPR 660/96 relativo ai requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda.

I risultati delle verifiche verranno trascritti, in triplice copia, su apposito documento di verifica denominato Rapporto di Prova secondo modelli conformi alle disposizioni di legge in vigore.

Tale rapporto di prova, firmato dal verificatore e controfirmato dal responsabile dell'impianto termico o da un suo delegato, costituisce il documento valido che sarà anche utilizzato come comunicazione formale delle anomalie riscontrate dal verificatore.

Il rapporto di prova verrà redatto in almeno 3 copie di cui una sarà consegnata al Responsabile dell'impianto termico, mentre le rimanenti due copie saranno trattenute dall'Organismo Affidatario e archiviate nella propria sede. I Rapporti di prova saranno a disposizione della Provincia di Benevento per eventuali controlli.

Oltre a quanto prima precisato tra i compiti degli operatori rientrano anche i seguenti:

- a. i verificatori di un impianto termico non devono trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità. Sono da considerare tali ad es. essere stati partecipi ad una fase realizzativa o gestionale dell'impianto sottoposto a controllo, essere proprietari dell'impianto o vantare rapporti di parentela con proprietari dell'impianto;
- b. i verificatori si esimeranno dal pubblicizzare aziende di manutenzione e installazione di impianti termici o produttori di apparecchi termici
- c. i verificatori si recheranno presso gli impianti i cui titolari siano stati regolarmente preavvisati a termine del regolamento entro il termine indicato nella nota di preavviso
- d. gli operatori del terminale, responsabili del catasto e del loro aggiornamento oltre che della corrispondenza con gli utenti, verificheranno che l'eventuale indisponibilità dell'utente medesimo un nuovo giorno per la verifica. In caso di rinnovata indisponibilità riferiranno al Responsabile
- e. i verificatori dovranno operare nel rigoroso rispetto delle norme vigenti ed in particolare delle norme UNI 10389
- f. i verificatori devono rifiutarsi di procedere alle operazioni sull'impianto nel caso manchi l'apertura per la conduzione della prova ovvero accertino situazioni che possono comportare per se e per gli altri rischi di incendio, di esplosione, di scoppio, di intossicazione e di folgorazione. In particolare i verificatori dovranno tutelarsi dal rischio intossicazione, quando operano in una centrale termica vicino alla zona del generatore, devono verificare la presenza di idonei estintori, l'assenza nell'impianto elettrico di prese volanti, cavi deteriorati
- g. dal rischio scoppio, verificando preventivamente ad es. che non vi siano bombe GPL esposte a sorgenti di calore
- h. dal rischio esplosione, verificando ad es. che non si manifestino odori di gas
- i. dal rischio folgorazione, verificando "a vista" che siano state adottate le necessarie misure di protezione contro i contatti diretti ed indiretti e richiedendo, ove sia il caso, di prendere visione del progetto e della dichiarazione di conformità degli impianti

Sia nel caso che siano stati impossibilitati ad effettuare le misurazioni, sia nel caso abbiano ritenute di effettuarle ugualmente ma con procedure difformi da quelle previste, i verificatori dovranno segnalarlo sul rapporto di prova unitamente ai motivi.

## 8. ANOMALIE DEGLI IMPIANTI TERMICI

Eventuali difformità e/o anomalie degli impianti termici, alle vigenti legislazioni o norme in materia di corretto esercizio e manutenzione degli impianti termici, rilevate dall'organismo affidatario in sede di verifica, daranno corso alle relative prescrizioni che saranno riportate sul rapporto di prova. Le anomalie sono classificate in funzione delle caratteristiche di rischio per la sicurezza derivanti dai pericoli intrinseci agli impianti termici.

### Non idoneità di I° livello (rischio limitato o assente)

Le non idoneità di I° livello sono, a titolo esemplificativo, le seguenti:

- Incompleta documentazione, (dichiarazione conformità, libretto di impianto e/o di centrale, libretto di uso e manutenzione);
- Mancata manutenzione programmata;
- Sistemi di termoregolazione assenti (cronotermostato ecc.)
- Apparecchi in autorimesse, in bagni o in locali diversi dalle camere da letto, ma con la presenza di un letto;
- Apparecchi a gas di tipo B in locali aerati (con porte e/o finestre), con aperture di ventilazione sotto dimensionate;
- Apparecchi a gas di tipo B in locale dotato di elettroventilatore (estrattore) o cappa elettrica aspirante con aperture di ventilazione sottodimensionate;
- Apparecchi a gas di tipo B in locale con camino a legna o in locali comunicanti con presenza di camini a legna con aperture di ventilazione sottodimensionate;
- Rendimento di combustione inferiore al limite minimo;
- Stato della coibentazione scadente;
- Stato della canna fumaria scadente;
- Stato dei dispositivi di regolazione, controllo, intercettazione scollegati o inesistenti;
- Distacco momentaneo, rilevato al momento della verifica, delle tubazioni di mandata e di ritorno del fluido termico asservito al generatore costituente l'impianto termico al fine di ovviare l'autocertificazione e quindi farlo ricadere come apparecchio per la sola produzione di acqua calda sanitaria.
- Impianto di adduzione del combustibile deteriorato, ma non di immediato pericolo;
- Valvola di sfiato in atmosfera della rampa gas non convogliata in atmosfera;
- Valvola o apparecchiature di intercettazione manuale combustibile mancanti, inadeguate o del tipo non ammesso;
- Mancanza della predisposizione per le analisi e i controlli dei fumi (ove prevista);
- Evidente difformità dell'impianto termico alla normativa di sicurezza, non provocanti situazioni di immediato pericolo;
- Locali Centrali Termiche con potenza installata superiore a 35 kW non conformi alle norme di sicurezza, ma senza presenza di materiale infiammabile e non provocanti situazioni di immediato pericolo.
- Installazione di caldaie a basamento alimentate con combustibili gassosi e/o liquidi installate in locali civili aventi potenza termica superiore a 35 kW.

### Non idoneità di II° livello (rischio alto o immediato)

Le non idoneità di II° livello sono, a titolo esemplificativo, le seguenti:

- Fuga sull'impianto di alimentazione del combustibile percepibile con l'olfatto;
- Apparecchi in autorimesse o in locali con pericolo d'incendio
- Apparecchi a gas di tipo B in locale dotato di elettroventilatore (estrattore) o cappa elettrica aspirante con aperture di ventilazione assenti;
- Apparecchi a gas di tipo B in locale con camino a legna o in locali comunicanti con presenza di camini a legna con aperture di ventilazione assenti;
- Presenza di riflusso di fumi nell'ambiente;
- Apparecchi a gas di tipo B in locali adibiti a camera da letto;
- Apparecchi non collegati alla canna fumaria o per apparecchi di tipo B, con scarico a parete, con grave errato montaggio del terminale esterno;
- Palese e pericolosa non conformità dell'impianto termico alla normativa di sicurezza;
- Impianti alimentati a GPL con il pavimento al di sotto del piano campagna;
- Centrali termiche alimentati a GPL prive di prese d'aria e/o superficie di ventilazione e con punti di raccolta e di scarico acque sul piano pavimento;
- Accertamento in fase seconda verifica del mantenimento delle condizioni di non idoneità di uno solo degli elementi evidenziati nella verifica precedente;
- Stato del tubo metallico flessibile (tra dima caldaia e rete gas) fortemente deteriorato;
- Dispositivo di intercettazione combustibile automatica mancante o scollegato (ove previsto);
- Centrali Termiche con potenza installata superiore a 35 kW ad uso non esclusivo e con presenza di materiale infiammabile.

Qualora sull'impianto risultano Inidoneità di II° livello il tecnico verificatore provvederà a segnalarlo immediatamente all'utente sia verbalmente che riportando sul rapporto di prova la frase "**Impianto Pericoloso – Se ne diffida l'uso**". L'organismo affidatario, Inoltre invierà tempestiva comunicazione al responsabile del procedimento della Provincia di Benevento per i provvedimenti di competenza.

Il rapporto di prova costituisce supporto documentale di notifica al Responsabile dell'impianto termico dell'obbligo di eliminazione delle difformità/anomalie riscontrate nei tempi e modi di seguito specificati.

## 9. ELIMINAZIONE ANOMALIE DEGLI IMPIANTI TERMICI

Le difformità/anomalie dell'impianto termico riscontrate in sede di verifica dell'impianto e riportate sul Rapporto di Prova devono essere eliminate a cura del responsabile dell'impianto entro il termine di 40 giorni dalla data della verifica. Il responsabile dell'impianto dovrà trasmettere all'organismo affidatario entro 50 giorni dalla data della verifica un rapporto di controllo tecnico, redatto da un'impresa abilitata, attestante l'avvenuto ripristino dell'impianto nelle condizioni di legge, unitamente a copia

dell'attestazione di pagamento della tariffa prevista dalla Provincia di Benevento per la Presentazione del Rapporto di Controllo Tecnico per avvenuta eliminazione delle inidoneità e copia di un proprio documento d'identità in corso di validità.

Per gli interventi di maggiore entità, non contemplati nelle inidoneità elencate nel precedente articolo quali :

canne fumarie:

- costruzione ex novo di canne fumarie singole o collettive secondo il metodo previsto dalle norme UNI 9615-2;
- adeguamento di generatori murali esistenti con scarico diretto in atmosfera, alle norme UNI-CIG 7129/01, preesistenti alla data di entrata in vigore delle norme attuali;
- installazione di canne fumarie, singole, collettive e/o ramificate, per adeguamento di generatori di calore individuali, con scarico diretto in atmosfera, installati dopo dell'entrata in vigore del DPR 412/93;

#### adeguamenti

centrali termiche: per adeguamenti si intendono tutte quelle attività ed operazioni atte a ricondurre gli impianti termici, aventi potenzialità superiore a 35 kW, secondo le norme vigenti ed in particolar modo: legge 10/91 e DPR 412/93 ed DPR 551/99; CEI 64/2 IV ediz.; D.M.10/03/98; D.M. 12/04/96; legge 46/90; UNI 9615-2; D.M. 28/04/05 e tutte le altre norme che regolamentano l'installazione e la manutenzione di apparecchi predisposti per il riscaldamento di ambienti sia essi alimentati a gas che a gasolio;

#### adempimenti

legislativi: attività propedeutiche necessarie per il rilascio di concessioni o progetti, autorizzazioni e/o esame progetto per il rilascio del libretto matricolare da parte dell' ISPEL per impianti superiori a 35 kW e per il certificato di prevenzione incendi da parte del locale Comando dei Vigili del Fuoco per impianti superiore 116 kW;

i tempi stabiliti per il risanamento di impianti termici rientranti nelle casistiche evidenziate saranno di 110 gg. (centodieci giorni) solari a partire dalla data della verifica per gli interventi di natura tecnica, con concessione di altri 30 gg. (trenta giorni) solari per la definizione della pratica ed l'ottenimento e rilascio di documenti da parte degli enti di controllo.

Qualora l'impianto, superiore a 35 kW, all'atto della verifica non rivela carenze tecniche ma bensì solo documentale secondo quelli che sono gli obblighi da soddisfare presso gli organi di controllo (ISPEL e Vigili del Fuoco) saranno considerati 60 gg. (sessanta giorni) solari sempre dalla data della verifica.

Per la sostituzione dei generatori di calore secondo quanto previsto dalla legge 10/91 e relativo decreto di attuazione DPR 412/93 nell'art. 11-comma 15 sono previsti 300 gg. solari a partire dalla data della verifica.

Entro e non oltre i termini sopra elencati, il Responsabile dell'impianto dovrà inviare all'Organismo Affidatario apposito rapporto di controllo tecnico, redatto da un'impresa abilitata, attestante l'avvenuto ripristino dell'impianto nelle condizioni di legge, unitamente a copia dell'attestazione di pagamento della tariffa prevista dalla Provincia di Benevento per la Presentazione del Rapporto di Controllo Tecnico per avvenuta eliminazione delle inidoneità e copia di un proprio documento d'identità in corso di validità

In tutti i casi di trasformazione, ampliamento o adeguamento parziale o totale dell'impianto termico dovrà essere inoltre fornita copia della Dichiarazione di conformità prodotta dall'impresa che ha eseguito i lavori. Parte delle dichiarazioni ricevute saranno soggette a controllo a campione.

In caso di mancata trasmissione della documentazione necessaria a dimostrare l'effettivo ripristino dell'impianto termico a norma di legge, nei modi e termini prestabiliti, l'organismo affidatario provvederà ad effettuare un ulteriore controllo con onere a carico del Responsabile dell'impianto secondo la tariffa prevista per le seconde visite a fronte di non conformità individuate in precedenza.

Qualora venga accertato che il responsabile dell'impianto termico non abbia provveduto a ripristinare l'impianto alle condizioni di legge, l'Organismo Affidatario provvederà a darne immediata comunicazione alla Provincia di BENEVENTO. La Provincia di Benevento si attiverà affinché l'impianto venga disattivato. In caso di mancato riscontro la Provincia di Benevento si attiverà a norma di Legge .

Il mancato adempimento delle prescrizioni da parte dell'utente entro il termine assegnato comporta l'avvio della procedura sanzionatoria.

## 10. TARIFFE

La legge non consente l'autocertificazione di impianti con potenza superiore a 35 kW. L'organismo affidatario accerta direttamente lo stato di esercizio e manutenzione degli impianti con potenza superiore a 35 kW con frequenza biennale.

Il pagamento della tariffa in funzione del tipo di controllo e/o prestazione è sotto riportata. La tariffa dovrà essere versata dal Responsabile dell'impianto termico con le modalità e nei tempi comunicati dall'Organismo Affidatario.

PRESTAZIONE	EURO/cad IVA COMPRESA
Presentazione della Dichiarazione di avvenuta manutenzione, RCT per i soli impianti con potenza termica < a 35 kW;	7,80
Controllo a campione gratuito su impianti con potenza termica < a 35 kW per i quali è stata presentata la Dichiarazione di avvenuta manutenzione RCT valida;	gratuito
Controllo su impianti con potenza termica < 35 kW;	84,00
Controllo su impianti con potenza termica > 35 kW e < 50 kW;	96,00

Controllo su impianti con potenza termica > 50 kW e < 116,3 kW;	144,00
Controllo su impianti con potenza termica >116,4 kW e < 350 kW;	192,00
Controllo su impianti con potenza termica >350 kW;	252,00
Controllo altri generatori oltre al primo a servizio dello stesso impianto	48,00
Visite a vuoto per cause non imputabili ai verificatori;	7,20
Presentazione di Rapporto di Controllo Tecnico per l'avvenuta eliminazione di inidoneità di 1° livello riscontrate	42,00
2 visita per precedenti non conformità;	42,00

In caso di mancato versamento dell'importo nei termini e modi indicati saranno attivate, da parte dell'Organismo Affidatario, le procedure per il recupero coatto di quanto dovuto con spese a carico dell'utente.

## 11. DICHIARAZIONI DI NON POSSESSO

Per gli utenti possessori di apparecchi, non identificati come impianto termico ai sensi dei controlli previsti dalla legge 10/91 e regolamenti attuativi, quali stufe, caminetti, radiatori individuali, pompe di calore, scaldabagni, caldaie alimentate a combustibili solidi, etc... sarà predisposto un apposito modello di dichiarazione di non possesso di impianto termico. Il modello sarà utilizzato esclusivamente per una corretta gestione del catasto impianti. Per gli utenti possessori di impianti esclusi dai controlli, non sono previste tariffe per l'eventuale visita di controllo né altri corrispettivi.

In caso di ripristino o di installazione di nuovo impianto termico seguente la dichiarazione di non possesso, il responsabile dell'impianto termico ha l'obbligo di inviare all'organismo affidatario la scheda identificativa dell'impianto entro i termini di legge.

## 12. ATTIVITA' SANZIONATORIA

Poiché le funzioni amministrative inerenti l'attività di verifica sul rendimento energetico degli impianti termici degli edifici e l'osservanza delle relative norme sono state conferite, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 del D.lgs 112/98 e dell'art. 31, comma 3 della legge 10/91 ai Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e alle Province per la restante parte del territorio, i suddetti Enti sono pure competenti all'esercizio dell'attività sanzionatoria connessa all'attività di verifica stessa.

Le sanzioni sono stabilite dall'art. 34, comma 5 della legge 10/91 e sono collegate al mancato rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 31 comma 1 e comma 2.

Qualora in sede di verifica dello stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici si evince il mancato rispetto delle sopracitate disposizioni di legge, desumibile dai risultati delle verifiche riportati nel rapporto di prova, si devono contestare le irregolarità rilevate al responsabile di impianto. L'ente in questi casi potrà applicare una sanzione di € 516,00 che sarà iscritto a ruolo.



La procedura sanzionatoria viene attuata secondo le disposizioni ordinamentali della PROVINCIA DI BENEVENTO relative alle competenze degli organi ed alle mansioni del personale ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981 n° 689, deve essere redatto processo verbale di accertamento dell'infrazione, cui fa seguito la notifica al trasgressore e l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dalla legge 10/91 da parte dell'Ente competente alle verifiche.

Ai sensi dell'art. 34 comma 5 della legge 10/91, le sanzioni amministrative sono determinate nella misura minima di € 516,00 e nella misura massima di € 2.582,00. Trattandosi di sanzione amministrativa per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689, è ammesso il versamento di una somma pari ad un terzo della misura massima di cui al comma precedente, da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non sia avvenuta, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Per le controdeduzioni da trasmettere al Prefetto a seguito della presentazione da parte degli interessati di scritti difensivi e documenti ai sensi dell'art.18 comma 1 della legge 689/81, la PROVINCIA DI BENEVENTO disporrà una gradazione delle sanzioni a seconda della tipologia delle infrazioni riscontrate.

In tutti i casi di mancata osservanza da parte del responsabile dell'impianto termico alle procedure di controllo stabilite nel presente regolamento o nei casi di mancata eliminazione delle anomalie riscontrate sugli impianti termici nei termini previsti dal presente regolamento, si effettuerà comunicazione all'Azienda fornitrice di gas per l'attuazione di provvedimenti di sua competenza (interruzione della fornitura del gas ai sensi dell'art. 16, comma 6 del D.Lgs. 164/2000).

### **13. RELAZIONE BIENNALE SUI CONTROLLI DEGLI IMPIANTI TERMICI**

Al termine delle campagne di verifica (e quindi con cadenza biennale) e non oltre il 31 dicembre successivo la PROVINCIA DI BENEVENTO invierà alla Regione e per conoscenza al Ministero delle Attività Produttive una relazione di sintesi sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel territorio di competenza, sui controlli effettuati e sulle azioni promozionali realizzate (comma 18, art. 11 del DPR 412/93). La relazione, inviata preferibilmente per via informatica dovrà essere sottoscritta dal responsabile del procedimento e riportante tutti i dati di interesse

### **14. CATASTO IMPIANTI**

I dati raccolti attraverso le autocertificazioni, dichiarazioni, rapporti di prova, ed attività di verifica, opportunamente informatizzati, contribuiranno alla costituzione della banca dati/catasto impianti che la PROVINCIA DI BENEVENTO ha l'obbligo di costituire.

## 15. VARIE

- Gli importi degli oneri tariffati nel presente regolamento potranno essere soggetti a revisione secondo quanto previsto dal contratto di servizio.
- Qualora il responsabile d'impianto si rifiutasse di apporre la firma sul verbale di visita, si procederà all'annotazione sul verbale stesso, dandone comunicazione agli Enti competenti
- Qualora durante il corso delle attività previste ai sensi dell'art. 31 comma 3 della legge 10/91 si dovessero presentare difficoltà di carattere logistico-operativo, il presente regolamento potrà essere modificato in quelle parti ritenute opportune al fine di migliorare il servizio anche nell'ambito di una logica di collaborazione sia con i cittadini interessati che con gli operatori del settore
- I modelli di cui agli allegati possono essere modificati con determinazione del dirigente del settore competente per esigenze che dovessero eventualmente verificarsi a seguito di variazione della normativa tecnica ed amministrativa e per esigenze di istituto
- Ai fini del rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, i dati personali comunicati e/o direttamente reperiti durante l'espletamento delle verifiche, ai sensi del D.Lgs. 196/03, sono assolutamente riservati e non potranno essere usati per altro scopo se non per quello strettamente attinente ai controlli di legge
- Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono tutte le normative tecniche ed amministrative vigenti in materia. Nel caso che, nel corso dell'attività, sopraggiungessero nuove disposizioni di legge di carattere tecnico-normativo relativamente alle verifiche degli impianti termici, il presente regolamento verrà di conseguenza modificato e aggiornato in relazione alle nuove disposizioni.

## 16. PUBBLICITA'

L'Amministrazione provvederà a dare adeguata pubblicità al presente regolamento, ed alle modalità di erogazione del servizio attraverso l'Organismo Affidatario.



# PROVINCIA di BENEVENTO

U.O. CONSIGLIO

La 1<sup>a</sup> COMMISSIONE CONSILIARE

riunita l'anno 2006 il giorno 15 del mese di GIUGNO

a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere MARIO MAROTTA

Sull'OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI  
CONTROLLI SULL'EFFETTIVO STATO DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO  
DEGLI IMPIANTI TERMICI AI SENSI DELLA L.10/91, DPR 412/93 E DPR 551/99.

~~avviso~~

~~è deliberato:~~

(omissis....) espone, e maggioranza di voti,  
PARERE FAVOREVOLE con l'estensione del  
consiglio di amministrazione che si riservano  
di esprimere il proprio parere in consiglio  
parlamentare.